

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 79-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 1969*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971 (V. Stampato n. 1220)*

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1971*

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238,
istitutiva presso gli Enti esercenti il credito fondiario di
Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche
e di impianti di pubblica utilità

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

Identico ».